



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

CAP. 92028 C.F. 82000070845 P.I. 01741330847 tel. 0922 953000 fax 0922957324

UFFICIO DI A.R.O – COMUNE DI NARO

(Piazza Garibaldi 7/A – 92028 Naro (AG), Tel. 0922953038 - Fax 0922957324 Cell. 328 7412152

Email angeloguelialletti@comune.naro.ag.it – Pec (llppnaro@legalmail.it)

Procedura di gara per l'affidamento del “*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. del Comune di Naro*”.

Codice identificativo gara (C.I.G): 64790709B2

SI DA' AVVISO

che è pervenuta a questo Ufficio una richiesta dei seguenti chiarimenti in ordine alle previsioni degli atti di gara, ai quali sono state date le risposte rispettivamente sotto indicate per ciascuno di essi.

- **Quesito n. 1, riguardante cosa si intenda per servizi opzionali (Capitolato d'oneri - ART. 4 Contenuti Dell'offerta Tecnica - A. Organizzazione ed attività ricomprese nel servizio), dato che il termine viene normalmente utilizzato per indicare “Lasciato alla libera scelta, facoltativo” (cfr. Treccani), ovvero se i servizi ivi indicati si intendono non obbligatori e facenti parte solo delle proposte migliorative del servizio.**

Trattasi di servizi definiti “*opzionali*” nel bando tipo regionale, che l'Amministrazione ha inserito nell'appalto ravvisandone la necessità ed intendendoli quindi come facenti parte dei servizi da rendersi da parte dell'appaltatore. Tali servizi non sono quindi facoltativi né eludibili, mentre, invece, essi fanno parte integrante dell'appalto.

- **Quesito n. 2 , attinente l'art. 4 del Capitolato d'Oneri, Contenuti Dell'offerta Tecnica - A. Organizzazione ed attività ricomprese nel servizio “Servizi opzionali” al primo punto si recita: “raccolta e ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, beni durevoli e RAEE;” I distributori in base all'articolo 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 sono obbligati al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad uso domestico, a ritirare gratuitamente in ragione di uno contro uno, la vecchia apparecchiatura a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. Si chiede se questa attività viene attualmente garantita dai rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e se i RAEE da ritirare a domicilio sono dichiarati dall'utente apparecchi in disuso non sostituiti.**

Per quanto attiene ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, è più che noto ed è pacifico che il loro ritiro da parte dei distributori è obbligatorio in caso di vendita di una corrispondente apparecchiatura, in quanto, come peraltro affermato da codesta medesima Ditta nel proprio quesito, tale obbligo discende da norme precise ed inderogabili norme, che, è del tutto evidente, non possono essere derogate per il solo Comune di Naro, per cui in ciò è già contenuta la risposta al quesito. E' altresì del tutto evidente che il servizio oggetto dell'appalto riguarda il ritiro di tutte le altre tipologie di RAEE, quali quelli storici, che non rientrano nella casistica precedente del ritiro obbligatorio da parte dei distributori di nuove apparecchiature.

- **Quesito n. 3**, riguardante al Capitolato d'oneri - ART. 4 Contenuti Dell'offerta Tecnica □ A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione, viene ripetutamente fatto riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai fini della salvaguardia dell'occupazione, per la quale il Gestore dovrà utilizzare il personale attualmente adibito all'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti.

Dato che viene fatto riferimento al CCNL Federambiente, che riguarda le aziende pubbliche, si ricorda che con gara ad evidenza pubblica possono partecipare solo imprese private che normalmente applicano il contratto FISE Assoambiente.

L'Accordo Quadro del 6 agosto 2013, richiamato nel Capitolato, fra l'altro fa riferimento al transito delle Società d'ambito, Consorzi d'ambito alle costituenti SS.RR.RR. nel quale al punto e) si recita "e) Personale dipendente di ditte terze, aggiudicatariarie o affidatarie di appalti di servizio di igiene ambientale" proseguendo tre capoversi dopo "Il personale di cui al punto e) dovrà transitare per passaggio di gestione da ditta a ditta, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria Fise - Assoambiente."

Si chiede pertanto di confermare che il personale che dovrà transitare dall'attuale gestione al soggetto aggiudicatario possa essere inquadrato, allo stesso livello, nel CCNL Fise - Assoambiente.

Al riguardo del quesito posto, si richiama il punto V.3 - lett. B) - del disciplinare di gara, cui si rimanda, che, in ordine all'utilizzo del personale, così recita espressamente "Il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dell'ARO, e in particolare dell'accordo quadro sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 06/08/2013", che deve quindi essere rispettato dall'Appaltatore e su cui, come è noto, la Stazione appaltante non ha potere interpretativo e/o modificativo, dipendendo le relative statuizioni da contrattazioni e determinazioni di competenza di Organi diversi e superiori.

- **Quesito n. 4**, riguardante il paragrafo "Attrezzature" del Capitolato d'oneri - Art. 4 "Contenuti dell'offerta tecnica" - A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione si fa riferimento a: "n. 1 Isola ecologica urbana, presidiata e/o informatizzata, dotata di contenitori idonei per il raggruppamento quali-quantitativo dei rifiuti urbani differenziati riciclabili, distinti per rispettive frazioni merceologiche omogenee".

Dato che al successivo capolinea si parla di un Centro Comunale di Raccolta (di cui all'art. 183 comma 1 lettera mm del D.Lgs 152/2006 e s.m. e.i. e al DM 8 aprile 2009 e DM 13 maggio 2009), non avendo trovato definizioni e riferimenti tecnici e normativi al termine "Isola ecologica urbana" si chiede se la definizione di "Isola ecologica" è quella descritta nella Relazione tecnico illustrativa Piano di Intervento, codice 05 pagg. 166 e seguenti.

Si chiede inoltre:

- se la Stazione appaltante ritiene vincolante detta ipotesi;

- il numero di isole ecologiche del tipo descritto nel documento citato debba essere realizzato;

- se è possibile proporre altri sistemi di conferimento dei rifiuti urbani con identificazione dell'utente alternativi e più diffusi nel nostro paese.

Si premette che il piano di intervento contiene il sistema di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti previsto da questa Amministrazione, sul quale, come è insito nella forma di appalto dell'offerta economicamente più vantaggiosa e come è chiaramente previsto negli atti di gara, le Imprese concorrenti possono proporre aggiunte e/o modifiche migliorative che ritengano più opportune per prestare un servizio più efficiente. Pertanto le Ditte partecipanti potranno proporre altri sistemi di conferimento e svolgimento del servizio che ritengono migliorative di quello previsto dall'Amministrazione.

- **Quesito n. 5**, riguardante il paragrafo “Attrezzature” del Capitolato d’oneri - Art. 4 “Contenuti dell’offerta tecnica” - A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione, si parla di “Biopattumiera in polietilene vergine” e “mastelli da 20÷30 litri in polietilene vergine”. Le stesse diciture sono ripetute all’art.10 (pag. 35). Detta dicitura pare in contrasto con il DM 13 febbraio 2014 “Criteri Ambientali Minimi per Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, già richiamato in premessa, dove al paragrafo 4.3.1., primo comma, si prescrive che l’appaltatore deve utilizzare contenitori che contengano almeno il 30% di materiale riciclato (ad eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica).
Si chiede se si tratta di un rifiuto e si prega di confermare quanto previsto dal citato DM.

Si chiarisce che, al di là di eventuali rifiuti e/o incoerenze, rimangono salve e devono essere applicate le norme sovraimposte di cui al D.M. 13/02/2014.

- **Quesito n. 6**, riguardante il paragrafo “Attrezzature” del Capitolato d’oneri - Art. 4 “Contenuti dell’offerta tecnica” - A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione, si prevede la dotazione di “Contenitori speciali stradali per Rifiuti Urbani Pericolosi”.
Data la pericolosità di tali rifiuti i quali, se posizionati all’esterno anche in contenitori appositi, possono subire deterioramento a causa di agenti atmosferici (calore, pioggia) o di atti di vandalismo, si chiede se sia consentito proporre (come già adottato in molti altri comuni italiani) la dislocazione di contenitori appositi per la raccolta delle pile esauste all’interno dei rivenditori di tali prodotti e anche nelle scuole e uffici pubblici. Analogamente per quanto riguarda i farmaci scaduti si chiede se sia consentito proporre la collocazione di contenitori appositi all’interno di farmacie, parafarmacie, ambulatori, ospedali e laboratori di analisi.

Rimane nella libera scelta dei concorrenti proporre una diversa dislocazione e/o tipologia di contenitori per RUP, qualora ciò sia ritenuto più opportuno e confacente, migliorativo del servizio relativo.

- **Quesito n. 7**, riguardante a quanto indicato in merito al Centro di Raccolta Comunale (Capitolato d’oneri □ Art. 4 “Contenuti dell’offerta tecnica” - A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione □ Attrezzature) si legge quanto segue:
“Centro Comunale di Raccolta, da attrezzarsi da parte del Gestore con un’idonea dotazione di attrezzature e cassoni scarrabili” (pag. 21). Mentre nella pagina successiva si legge: “Detto impianto e tutte le dotazioni dello stesso, conferiti in comodato, saranno consegnati all’Appaltatore” (pag. 22).
Si chiede se le attrezzature dovranno essere a carico del gestore o fornite dall’Amministrazione Comunale ed in quest’ultimo caso quali dotazioni fornirebbe il Comune.

Si precisa che, come peraltro risulta chiaro dalla tabella 8.2 facente parte del piano finanziario, che sono a carico dell’Appaltatore le attrezzature e cassoni scarrabili, di cui deve essere dotato il C.C.R. nella relativa dotazione individuata nella tabella suddetta o secondo eventuali previsioni migliorative proposte dalle imprese concorrenti. A fine appalto, tali attrezzature e cassoni rimarranno di proprietà dell’Amministrazione, la quale, invece, provvederà alle dotazioni impiantistiche ed infrastrutturali fisse, riguardanti il CCR, che sarà dato in uso in comodato d’uso gratuito per l’intera gestione oggetto d’appalto, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di provvedere a proprie cure e spese alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, così che il CCR e le attrezzature e cassoni suddetti siano restituiti a fine appalto all’Amministrazione stessa in idonee condizioni di conservazione ed uso.

- **Quesito n. 8**, riguardante il Capitolato d’Oneri (pag 26) viene indicata la raccolta di “Vetro, alluminio e metallici” con frequenza di raccolta 1/7, mentre nell’Allegato 2 Piano Finanziario (pag. 4) nella tabella “Planning settimanale” (per la fase di avvio) si indica invece “Vetro

(abbinabile a multimateriale) – anche a settimane alterne”. Nella successiva pagina 5 nella tabella del planning per la fase a regime si indica il vetro come monomateriale nuovamente “anche a settimane alterne”.

Si chiede se le due opzioni (1/7 e 1/14) e vetro monomateriale o vetro/metalli sono proposte a scelta della ditta concorrente nel progetto tecnico dell’offerta, oppure se si tratta di un refuso. In quest’ultimo caso qual è il sistema e la frequenza di raccolta da considerare.

Questa Amministrazione prevede a regime la raccolta del vetro in forma monomateriale con frequenza settimanale.

- **Quesito n. 9**, riguardante il primo punto del terzo capoverso di pagina 40 - Capitolato d’oneri - Art. 13 “Penalità” - viene riportata la seguente dicitura: “Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (anno 2015 RD 65 %) verrà applicata annualmente una penale almeno pari allo 0,35 % dell’importo annuale posto a base d’asta”.
Visto che detta data è già trascorsa e che la data di inizio del nuovo servizio potrebbe essere nella prossima primavera/estate, si chiede se la scadenza indicata nel Capitolato debba essere differita, data l’impossibilità di raggiungere in pochi mesi tale obiettivo quale media annuale, considerate anche le scarse raccolte differenziate attualmente realizzate.

Per quanto attiene il termine temporale di valutazione del mancato raggiungimento degli obiettivi ipotizzati nel capitolato d’oneri, quivi indicata per il 2015, tale termine va inteso con la scadenza del primo anno dall’avvio della gestione, a meno che in tal materia non sopravvengano normative cogenti che abbiano validità e debbano avere applicazione obbligatoria anche nell’esecuzione del servizio oggetto d’appalto, salvo in tal caso le necessarie e prescritte integrazioni contrattuali se ed in quanto pertinenti e dovute.

- **Quesito n. 10**, riguardante il contenuto degli allegati tecnici (Capitolato d’oneri – Allegati) è assai dettagliato sia per le caratteristiche e dotazioni degli automezzi che per le caratteristiche di contenitori e TAG.
Dato che l’estremo dettaglio rischia di condurre l’offerta verso un produttore unico e che vi sono piccole, ma significative differenze fra le attrezzature presenti sul mercato prodotte da aziende diverse, si chiede se i dettagli di tutte le attrezzature debbano considerarsi vincolanti oppure se si tratta di indicazioni precise ma non rigide tali da prefigurare un preciso articolo di una determinata azienda di produzione.

Negli atti di gara sono enunciate, in via preventiva, caratteristiche tecniche dei mezzi non desunte da produttore specifico, bensì indicative del tipo di mezzi previsti, ritenuti funzionali al sistema di prestazione del servizio ipotizzato. Rimane pertanto nella facoltà dei Concorrenti proporre attrezzature e mezzi diversi per tipo, dimensioni, capacità e/o altre caratteristiche costruttive e tecnico funzionali, purché idonee ed efficaci e/o migliorative in funzione del servizio previsto e/o proposto.

- **Quesito n. 11**, riguardante al Capitolato d’oneri – Allegati - Articolo 9 – Bio-pattumiere, si desidera sapere se le dimensioni dei contenitori e il volume siano vincolanti, oppure se è possibile proporre misure e volumi diversi (maggiori) per i contenitori domestici.

Analogamente a quanto detto sopra, rimane nella facoltà dei concorrenti proporre bio-pattumiere di dimensioni e volumi diversi, se ritenuti idonei e/o migliorativi.

- **Quesito n. 12**, riguardante il Capitolato d’oneri – Allegati - Articolo 9 – Bio-pattumiere e articolo 10 – Sacchetti, si desidera sapere se alle utenze domestiche devono essere forniti sia i contenitori

rigidi (bidoncini PP/PEHD di capacità fra 10 e 30 litri circa di cui all'articolo 9) che i sacchetti (di cui all'articolo 10) per ogni frazione raccolta in modo differenziato.

Come si evince dalla tabella 7 allegata al piano finanziario, la fornitura dei sacchetti biodegradabili è stata prevista solamente per la raccolta della frazione di rifiuto "organico – umido". Peraltro, tale circostanza risultava chiara anche dal già citato planning settimanale.

- Quesito n. 13, riguardante il Capitolato d'oneri - Allegati - Articolo 10 – Sacchetti, vengono indicate le caratteristiche dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani domestici. A tale proposito si precisa quanto segue: Colore e segnaletica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono contenute nelle Norme UNI EN 840□1÷6:2013.

Dette Norme, sono vincolanti per lo Stato italiano e prescrivono che i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti abbiano i seguenti colori:

GREY (grigio) – Rifiuti misti (non differenziati)

BLUE – Carta

TURQUOISE (turchese) – Metalli

GREEN (verde) – Vetro

YELLOW (giallo) – Plastica o multimateriale con prevalente plastica

BROWN (marrone) – Rifiuti organici

BORDEAUX – R.A.E.E.

BEIGE – Ogni altro rifiuto

MAGENTA – Differenziate miste (multimateriale secco)

Si chiede se quanto indicato all'articolo 10 degli allegati (Sacchetti per la raccolta differenziata) pag.83, ultimo punto (Sacco grigio o marrone: serve per la raccolta di tutti i rifiuti indifferenziati) si tratti di un refuso (marrone) o di una indicazione vincolante difforme dalle Norme internazionali.

E' chiaro che al di là di diversa indicazione della documentazione di gara, debbono essere sempre e comunque applicate le normative sovraimposte, cogenti in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti e/o di igiene urbana.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
e dell'Ufficio ARO**

(Geom. Angelo GUELI ALLETTI)


